

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020".

Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Repertorio Atti n.

75 /CSR del 7 maggio 2015.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 7 maggio 2015:

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC), che effettua una riforma di tutti i principali strumenti della PAC abrogando il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio ed il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 n. 6513, di cui all'atto di mancata intesa Rep. n. 121/CSR del 25 settembre 2014, che detta le disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 citato e rimanda ad un successivo provvedimento l'approfondimento di alcuni aspetti;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015 n. 1922 di cui all'atto rep. n. 26 /CSR del 19 febbraio 2015 con cui, in attuazione del sopra citato decreto n. 6513/2014, si precisano alcuni elementi con rilevanti effetti applicativi;

VISTO il testo in esame trasmesso il 4 maggio 2015 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota protocollo n. 4573 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa diramato il 6 maggio 2015 alle Regioni e Province autonome, che, avvalendosi della facoltà concessa dal citato Regolamento (UE) n. 1307/2013 agli Stati membri, posticipa per l'anno 2015 i termini per la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto e per la modifica della domanda unica, stabilendo nuovi termini rispetto a quelli precedentemente fissati con il sopra citato decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513:

PRESO ATTO che il provvedimento in oggetto, adeguandosi all'interpretazione fornita in materia dalla Commissione europea, specifica altresì le modalità di trasferimento per successione dei diritti di aiuto, precisa l'obiettivo di risanamento delle greggi ovine dalla malattia "Scrapie" per la misura a premio specifica nonché modifica alcuni termini temporali per la misura a premio relativa al pomodoro da trasformazione;

CONSIDERATO che sul testo in esame non si è tenuta istruttoria tecnica e conseguentemente lo stesso non è stato discusso dal Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura, stante l'urgenza manifestata dal Ministero proponente:

VISTA la nota prot. n. 4720 del 6 maggio 2015 con cui il Ministero di competenza ha comunicato alla Segreteria di questa Conferenza di avere informato le Regioni e le Province autonome e il Coordinatore della Commissione Politiche agricole sulla necessità di introdurre una nuova disposizione di modifica dell'articolo 20, comma 2 del decreto ministeriale 18 aprile 2014 relativo ai premi previsti nel settore del latte bovino;



CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome hanno espresso avviso favorevole all'intesa condizionata all'accoglimento delle proposte emendative contenute in un documento (Allegato 1) consegnato in seduta;

CONSIDERATO che il Rappresentante ministeriale ha preso atto delle proposte emendative sottolineando la necessità, per l'aiuto riguardante il settore del latte bovino, che le modifiche entrino in vigore già a partire dall'anno in corso al fine di evitare il rischio di una perdita di risorse comunitarie per ottanta milioni di euro

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020" subordinata all'accoglimento delle proposte emendative contenute nel documento (Allegato 1) consegnato in seduta dalle Regioni e delle Province autonome, parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui il Rappresentante ministeriale ha preso atto sottolineando la necessità, per l'aiuto riguardante il settore del latte bovino, che le modifiche entrino in vigore già a partire dall'anno in corso al fine di evitare il rischio di una perdita di risorse comunitarie per ottanta milioni di euro.

Il Segretario

Antonio Naddeo

Il Presidente

Gianclaudio Bressa



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 15/048/SR35/C10

INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE DELLA PAC 2014-2020"

Punto 35) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condiziona l'espressione dell'intesa sullo schema di decreto in oggetto all'accoglimento delle seguenti richieste:

- sopprimere l'articolo 1;

e

- -all'articolo 2 precisare che il differimento del termine al 15 giugno deve riguardare anche le misure a superficie e le domande di indennità compensativa previste dallo sviluppo rurale, nonché l'aggiornamento dei fascicoli aziendali;
- -all'articolo 3 prevedere l'elevazione del periodo di monta da 6 a 10 anni;
- riformulare come segue la proposta di modifica dell'articolo 20, comma 2 del DM 18 novembre 2014, prevedendone l'entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2016:
- "1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, i premi previsti per le vacche da latte sono destinati ai produttori di latte per i capi:
 - che abbiano partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000
 - appartenenti ad allevamenti che rispettino, nell'anno di presentazione della domanda, almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:
 - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
 tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
 - o contenuto di proteina superiore a 3,35%.

Nel caso in cui siano in regola due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- o tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- o tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- o contenuto di proteina superiore a 3,20%.";

- all'articolo 7, comma 9 del DM 18 novembre 2014 sostituire la lettera d) con la seguente:

- "d) Il trenta per cento della superficie per tara superiore al 50 per cento e inferiore al 70% sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), la percentuale di ammissibilità è elevata al 50%, nel caso in cui la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non è prevalente ma sulla superficie insistono comunque piante foraggere tradizionalmente pascolate che unitamente al l'erba e alle piante erbacee da foraggio coprono oltre il 50% della superficie";
- integrare come segue l'articolo 3, comma 1, lettera b): dopo la parola "riassicurazione" inserire le parole ", ad eccezione di quelle che operano nelle zone di montagna e svantaggiate".